

ASIMMETRIA E STATUS

Ci sono molti altri buoni motivi per dedicarsi allo studio della deontologia. Il contenzioso è fisiologico per una professione di mezzi e di impegno e non di risultato come la nostra, tanto che la legge ha preso atto dell'inevitabilità del rischio professionale e ha introdotto l'obbligo di copertura assicurativa sia per i liberi professionisti che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il conflitto è in aumento per molte ragioni, a partire dalla perdita di autorità dei professionisti intellettuali in una società mediamente più acculturata, che ha a disposizione una quantità infinita di informazioni e spesso pochi strumenti per comprenderle.

Il rapporto con l'utente non potrà mai essere simmetrico e paritetico sul piano del sapere intellettuale, il cliente chiede al professionista conoscenza di cui non è portatore. Il rapporto si basa sulla fiducia: la rettitudine deontologica può ancora fare la differenza. Possiamo spingerci a dire che deontologia è anche immagine, status.

La forza della nostra professione può derivare solo dalla scrupolosa osservanza della deontologia professionale, dalla convinzione che essa sia l'espressione più alta del modo di esercitare e di rapportarsi con i colleghi, i pazienti, i proprietari, i consumatori, i produttori e più in generale tutta la società. Il Codice Deontologico deve essere percepito come parte fondante dell'essere Medico Veterinario, non una imposizione, ma una esigenza, un supporto e una manifestazione dei valori della professione. ●

SEMPLIFICAZIONI E GARANZIE DI SALUTE

Quella controfirma che nessuno fa più

Da anni la Fnovi chiede conformità alla direttiva che ha abrogato la certificazione dei trattamenti già nel 1996. Tutta l'Europa si è adeguata, salvo l'Italia. Fino ad oggi.

Con l'entrata in vigore del Dl Balduzzi "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo

del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", dal 14 settembre il medico veterinario non dovrà più controfirmare la dichiarazione sui trattamenti effettuati sugli animali nei 90 giorni precedenti l'avvio alla macellazione. La controfirma era prevista dal decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

In argomento si sono letti i commenti da parte di qualche rappresentante degli allevatori, che si attribuisce meriti nella genesi della norma e risparmi per la sua categoria che in verità non esistono e, al contrario, commenti preoccupati di chi vuole la norma condizionata da interessi delle "lobby allevatoriali" e pericolosa per la sa-

lute pubblica.

È necessario sapere che la certificazione richiesta fino ad ora valeva per tutti i medicinali somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo, e non solo per quelli del decreto 158. Tale certificazione prevedeva che il veterinario, chiamato dall'allevatore per l'invio al macello di animali trattati, consultasse il registro fino a 90 giorni retroattivi e controfirmasse, per quegli animali, la dichiarazione fatta dall'allevatore di avvenuto trattamento.

La legislazione europea sul farmaco veterinario nasce nel 1981. Si trattava allora di una firma importante,



“Il nostro ruolo non è di segretario-controllore delle compilazioni di un allevatore ormai cresciuto”

la legislazione era agli albori, così come le procedure di autorizzazione, la valutazione dei tempi di sospensione, le conoscenze scientifiche sugli LMR. La firma del veterinario - a convalidare sia la sicurezza dell'invio al macello per tutt'una serie di farmaci che la dichiarazione dell'allevatore, pure lui allora ai primi passi in questo sistema - era a garanzia di riduzione di un rischio ritenuto alto. Nel 1996, dopo 15 anni, il legislatore europeo - in considerazione di nuove conoscenze scientifiche, di mutate condizioni di mercato e di produzione dei farmaci, oltretutto di controlli, per rendere “maggiormente responsabili i produttori e tutti gli operatori del settore dell'allevamento per quanto riguarda la qualità e l'innocuità delle carni destinate al consumo umano” - abroga l'obbligo della controfirma.

Le garanzie per il consumatore non vengono assolutamente sminuite, in quanto il legislatore pone altri vincoli, importanti e di impegno per il veterinario sia di azienda che ufficiale.

Ad esempio, per le molecole che più preoccupano, la normativa prevede che siano ad uso esclusivo del medico veterinario e che questo abbia l'obbligo di inviare la ricetta, relativa al trattamento, alla Asl di competenza entro e non oltre 3 giorni dalla prescrizione. Ma se si pensa che oggi la ricerca scientifica ed industriale sono in grado di evidenziare la necessità di tempi di sospensione che superano ampiamente i 90 giorni (arrivando alcuni anche a più di 140

giorni), ben si comprende l'inutilità di una dichiarazione inerente i 90 giorni antecedenti il trattamento. E infatti il legislatore europeo, oggi, nel Regolamento 853/2004/CE prevede che tra le informazioni che l'allevatore deve fornire sulla catena alimentare ci siano le dichiarazioni relative ai “medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione”, intendendo con quel “determinato periodo” quello voluto dai singoli Stati per la specificità delle loro particolari produzioni e rischi connessi e non più in relazione alla validità dichiarata dei tempi di sospensione dei farmaci. Non pago di questo però, il legislatore europeo chiarisce che “allevatori e veterinari sono tenuti a fornire all'autorità competente, in particolare al veterinario ufficiale del mattatoio, a sua richiesta, ogni informazione concernente il rispetto da parte di una determinata azienda delle esigenze della presente direttiva” (Dir. 23/96/CE). Questa disposizione verrà dettagliatamente regolamentata nei suoi aspetti applicativi dai Regolamenti del cosiddetto “pacchetto igiene” che coinvolgono la figura del veterinario in tutte le sue espressioni facendone una figura centrale delle garanzie per la sicurezza alimentare ma risparmiandogli, in azienda, il ruolo di mero segretario/control-

lore della capacità compilativa di un modulo da parte di un allevatore ormai cresciuto.

La sicurezza alimentare non è un mondo a sé. Lo slogan europeo per la salute animale è “Prevenire è meglio che curare”. Sicurezza alimentare, sanità e benessere animale, salute pubblica in generale e tutela ambientale, per il legislatore europeo appartengono ad un “sistema” particolare di gestione delle realtà zootecniche che vuole un controllo non solo sul prodotto finito, ma lungo tutta la filiera.

Questo sistema fonda le proprie convinzioni, oltre che sui controlli eseguiti dai veterinari ufficiali, sull'esistenza di una figura già presente in una zootecnia cosciente e responsabile, quella del veterinario aziendale, consulente dell'allevatore, interfaccia qualificata della sanità pubblica.

Il legislatore europeo, nel riconoscerla, chiede agli Stati di rafforzarla e istituzionalizzarla.

La normativa europea, come si vede, non svislaccia affatto il ruolo del veterinario, laddove affida ad un sistema di filiera veterinaria, dall'allevamento alla sanità pubblica, la costruzione e la gestione della consapevolezza sanitaria degli operatori, con conseguenti possibilità di ulteriori semplificazioni burocratiche che la garanzia di questa presenza, a monte del pericolo, consente.

Le preoccupazioni per la salute pubblica oggi non riguardano semplificazioni necessarie, bensì il rischio di un ritardato accoglimento del messaggio dell'Europa in merito al riconoscimento della figura del veterinario aziendale individuata quale figura fondamentale a garanzia di quella salute. ●